REGOLAMENTO (CEE) N. 2931/81 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 1981

recante sospensione dei dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità a nove di taluni prodotti agricoli in provenienza dalla Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 64, paragrafo 4, lettera b),

considerando che una sospensione dei dazi applicabili all'importazione nella Comunità a nove di taluni prodotti agricoli in provenienza dalla Grecia può accelerare il processo di armonizzazione del regime doganale intracomunitario, senza peraltro perturbare gli scambi nelle circostanze attuali ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. I dazi applicabili all'importazione nella Comunità a nove dei prodotti in provenienza dalla Grecia che figurano in allegato sono sospesi al livello dei dazi indicati in corrispondenza di ciascuno di essi.

2. Tuttavia, quando, per i prodotti di cui al paragrafo precedente, l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 64, paragrafo 1, dell'atto di adesione della Grecia determina un dazio doganale di un livello inferiore a quello del dazio sospeso, si applica il primo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate :	
	B. Frattaglie :	
	II. altre :	
	d) non nominate :	
	— della specie ovina domestica	2,1
	— altre	esenzione
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate :	
	C. altre :	
	II. delle specie ovina e caprina :	
	b) Frattaglie :	
	— della specie ovina domestica	16,8
	— altre	esenzione
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati :	
	A. Cipolle	10,1
08.03	Fichi, freschi o secchi :	
	ex B. secchi :	
	— presentati in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 15 kg	7
08.04	Uve, fresche o secche :	
	B. secche :	
	II. altre	2,6
09.09	Semi d'anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e bacche di ginepro :	
	A. non tritati nè macinati :	
	II. di badiana	esenzione
	III. di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e bacche di ginepro :	
	b) altri :	
	2. non nominati	esenzione
	B. tritati o macinati :	
	I. di badiana	esenzione
	III. altri	esenzione
12.07	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati :	
	A. Piretro (fiori, foglie, steli, cortecce, radici).	esenzione
	C. Fave tonka	esenzione

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
15.02	Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi, fusi od estratti a mezzo di solventi, compresi i sevi detti « primo sugo » :	
	B. altri :	
	II. Sevi delle specie ovina e caprina, compreso il sevo detto « primo sugo » :	
	— della specie ovina	4,5
	— altri	esenzione
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie :	
	B. altre :	
	III. non nominate :	
	b) altre :	
	2. non nominate :	
	aa) di ovini o di caprini	14
20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri :	
	C. altri	6
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico :	
	A. Funghi	16,1
	H. altri, compresi i miscugli :	
	— Miscugli :	
	— Miscugli detti turlü, contenenti fagiolini, melanzane, zucchine e vari altri ortaggi e piante mangerecce . . .	7,7
	— altri	15,4
	— Carote	12,3
	— altri	6,1
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole :	
	A. Frutta a guscio, comprese le arachidi, tostate, in imballaggi immediati di contenuto netto :	
	I. di più di 1 kg	4,1
	II. di 1 kg o meno	4,6
	B. altre :	
	I. con aggiunta di alcole :	
	a) Zenzero :	
	1. con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	20,3
	2. altro	22,4
	b) Ananassi, in imballaggi immediati di contenuto netto :	
	1. di più di 1 kg :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %	22,4
	bb) altri	22,4

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
20.06 *(segue)*	B. I. b) 2. di 1 kg o meno :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %	22,4
	bb) altri	22,4
	c) Uve :	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	22,4
	2. altre	22,4
	d) Pesche, pere e albicocche, in imballaggi immediati di contenuto netto :	
	1. di più di 1 kg :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % :	
	11. con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	22
	22. altre	22,4
	bb) altre :	
	11. con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	22
	22. non nominate	22,4
	2. di 1 kg o meno :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	22,4
	bb) altre	22,4
	e) altre frutta :	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 % :	
	aa) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	22
	bb) altre	22,4
	2. altre :	
	aa) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	22
	bb) non nominate	22,4
	f) Miscugli di frutta :	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 % :	
	aa) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	22
	bb) altri	22,4
	2. altri :	
	aa) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas	22
	bb) non nominati	22,4

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi (%)
20.06 *(segue)*	B. II. senza aggiunta di alcole :	
	a) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg :	
	2. Segmenti di pompelmi e di pomeli	2,6
	4. Uve	15,4
	5. Ananassi :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %	15,4
	bb) altri	15,4
	8. altre frutta :	
	— Meloni ed angurie	15
	— Pompelmi e pomeli	3
	— altre	15
	b) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno :	
	2. Segmenti di pompelmi e di pomeli	2,6
	4. Uve	16,8
	5. Ananassi :	
	aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %	16,8
	bb) altri	16,8
	8. altre frutta :	
	— Meloni ed angurie	16,8
	— Pompelmi e pomeli	3,3
	— altre	16,8
	c) senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto :	
	1. di 4,5 kg o più :	
	dd) altre frutta :	
	— Ananassi, meloni ed angurie	16,1
	— Pompelmi e pomeli	3,2
	— altre	16,1
	2. di meno di 4,5 kg :	
	bb) altre frutta e miscugli di frutta :	
	— Ananassi, meloni ed angurie	16,1
	— Pompelmi e pomeli	3,2
	— altre	16,1
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri :	
	A. con densità superiore a 1,33 a 15 °C :	
	I. Succhi di uve (compresi i mosti d'uva) :	
	a) di valore superiore a 22 UCE per 100 kg peso netto	35
	b) di valore uguale o inferiore a 22 UCE per 100 kg peso netto :	
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	35
	2. altri	35